

## DELIBERAZIONE N. 5

in data: 31-03-2015

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

**Oggetto: PRESA D'ATTO STIPULA CONVENZIONE PER PASSAGGIO  
FUNZIONI DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE ALL'UNIONE DEI COMUNI**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore 22:00, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sugli enti locali, **si é riunita la** Giunta dell'Unione.

**All'appello risultano:**

CECCAROLI DOMENICO SAVIO	P	VICEPRESIDENTE	
ANGELINI GIOVANNI	P	ASSESSORE	
GRESTA NELLO	P	PRESIDENTE	
ZITO GIUSEPPE	P	ASSESSORE	

**TOTALE PRESENTI: 4**

**TOTALE ASSENTI : 0**

---

Partecipa il Segretario dell'Unione sig. CANCELLIERI DOTT. MICHELE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. GRESTA NELLO in qualità di PRESIDENTE dell'Unione.

Dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PREMESSO che il “Consorzio Intercomunale Montefeltro ” è un ente che provvede, ai sensi dell'art. 31 TUEL, all'esercizio associato da parte dei Comuni partecipanti delle funzioni relative alla gestione del Plesso scolastico di Ca' Lanciarino nonché alla gestione di alcuni servizi quali trasporto scolastico e mensa scolastica dello stesso plesso e ad alcuni servizi di carattere socio educativo ed

DATO ATTO CHE il Consorzio di cui sopra è stato costituito, in origine, con atto pubblico repertorio 33.092 del 23/061995 a rogito Notaio Cafiero di Sassocorvaro fra i Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia, Tavoletto e Urbino;

ATTESO che tale ente deve essere sciolto ai sensi dell'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 191/2009, che prescrive:

**“la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto”;**

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 1, comma 2, del D.L. 25 gennaio 2010 n. 2, convertito nella L. 26 marzo 2010 n. 42 prescrive che:

**“le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo”;**

PRECISATO che l'art. 16, comma 28 del D. L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, stabilisce che:

**“al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli Enti Locali, il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'art. 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., e dall'art. 14, comma 32, primo periodo, del citato DL, n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni del primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131”;**

ATTESO che l'art. 14 dello Statuto del Consorzio (rubricato “scioglimento del consorzio”) non prescrive particolari modalità per lo scioglimento, limitandosi a stabilire che “il Consorzio potrà essere sciolto in qualsiasi momento anche prima della scadenza fissata dall'articolo 4 purché vi sia il consenso espresso con deliberazione dei consigli comunali, rappresentanti i  $\frac{3}{4}$  delle quote consortili”;

RILEVATO che il verificarsi dei presupposti di legge per lo scioglimento del Consorzio comporta il necessario avvio di una fase di liquidazione finalizzata alla definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al sopprimendo ente;

CONSIDERATO che attualmente il Consorzio ha assicurato la gestione del plesso scolastico di Ca' Lanciarino, di cui è anche proprietario dei relativi immobili, dove si trovano le scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni soci e che pertanto tali servizi non possono

e non debbono subire interruzioni che ne potrebbero pregiudicare il normale funzionamento e quindi il diritto allo studio degli alunni;

VISTO CHE PERTANTO con atto deliberativo Assemblea dei sindaci n. 20 del 27/11/2013 si definiva quanto segue:

“1. di prendere atto che si sono verificati i presupposti di fatto e di diritto voluti dall'articolo 2,

comma 186, lettera e) della legge 191/2009, in premessa citato, e quindi di provvedere con decorrenza dal 31 gennaio 2014 allo scioglimento e alla soppressione del Consorzio Intercomunale del Montefeltro;

2. di trasferire, previo parere favorevole dei Comuni, le funzioni del Consorzio alla costituenda Unione dei Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia, Petriano e Tavoleto disciplinando attraverso una convenzione i rapporti giuridici ed economici fra la costituenda Unione dei Comuni ed il Comune di Urbino che non farà parte di questa nuova forma associativa;.....”

**VISTO CHE a tale scopo, al fine di adempiere agli obblighi imposti dalla legge 191/2009 come sopra** riportata, si è ottenuto di concordare una nuova convenzione che preveda:

- Suddivisione delle spese di funzionamento e gestione degli immobili ad uso scolastico sulla base del rapporto fra gli alunni complessivi del plesso scolastico e gli alunni della sola scuola media provenienti dal territorio del Comune di Urbino
- Garanzia per gli alunni della sola scuola media provenienti dal territorio del Comune di Urbino di accesso a tutti i servizi complementari quali mensa e trasporto scolastico
- Conservazione della quota di un quarto di tutta la proprietà del Consorzio intercomunale
- Definizione del limite massimo di Euro 25.000,00 annuali per la quota da attribuire al Comune di Urbino
- Definizione di un termine breve per la durata della Convenzione

Rilevato che sia il Consorzio che tutti e quattro i Comuni soci del Consorzio hanno deliberato di

prevedere il trasferimento delle funzioni del Consorzio alla costituita Unione dei Comuni disciplinando i relativi rapporti fra l'Unione e i quattro Comuni ex soci del Consorzio specificando che la stessa è stata redatta sulla base delle seguenti condizioni:

- trasferimento degli immobili del consorzio in proprietà uguale e indivisa ai quattro Comuni soci
- concessione degli immobili mediante comodato d'uso all'Unione dei Comuni
- l'unione provvederà alla gestione e manutenzione del plesso scolastico di Ca' Lanciarino e alla gestione dei vari servizi attualmente assicurati dal Consorzio
- I comuni riconoscono all'Unione le spese relative ai dipendenti a tempo indeterminato trasferiti nonché una compartecipazione alle spese di gestione dei servizi dell'ex Consorzio relativamente alle spese di funzionamento degli uffici e degli organi addetti alla gestione con una somma pari a € 61.000,00 (quota parte spese personale a tempo indeterminato da trasferire all'Unione dei Comuni, affitto locali, spese telefoniche, spese segreteria e contabilità, ecc) da rivalutarsi dopo il secondo anno sulla base dell'indice Istat. Per la copertura di tali spese i Comuni riconoscono al Consorzio una compartecipazione che verrà calcolata sulla base degli alunni frequentanti di ogni Comune con la specifica che per il Comune di Urbino saranno presi in considerazione solo gli alunni delle scuole medie.

- i quattro Comuni riconosceranno all'Unione dei Comuni, dietro specifica rendicontazione, le spese di gestione e manutenzione del plesso scolastico di Ca' Lanciarino e dei vari servizi attualmente assicurati dal Consorzio contribuendo sulla base degli utenti di ogni singolo Comune ed al netto di qualsiasi entrata derivante dallo svolgimento degli stessi servizi con la specifica che per il Comune di Urbino saranno presi in considerazione solo gli alunni delle scuole medie. Per quanto concerne il solo servizio di trasporto scolastico le spese verranno ripartite ponendo a carico dei comuni di Auditore e Urbino il 40% delle stesse mentre il restante 20% verrà ripartito in parti uguali fra il comune di Tavoleto e Montecalvo in Foglia.
- La Convenzione dovrà avere una durata minima di anni 2 (due)
- L'Unione dei Comuni dovrà garantire per gli alunni delle scuole del Comune di Urbino anche i servizi complementari quali mensa scolastica e trasporto scolastico
- Previsione di un limite massimo di Euro 25.000,00 annuali per la quota complessiva da attribuire al Comune di Urbino

RILEVATO inoltre che per quanto concerne la quota relativa al personale dipendente del Consorzio la Corte dei Conti Lombardia, sulla base di una richiesta di un Sindaco il quale ha posto alla Sezione un quesito in ordine alle conseguenze, sotto il profilo della spesa del personale, dello scioglimento di un consorzio di funzioni che interessa nove comuni, con parere n. 1063/2010 ha espressamente precisato che :

"... l'art. 2, comma 186, lett. e) della legge n. 191/2009 (finanziaria per il 2010), prescrive che i Comuni, in relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, adottino varie misure tra cui la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali....

....la fattispecie normativa richiamata nell'istanza di parere presuppone che lo scioglimento del consorzio di funzioni non sia conseguenza di una scelta discrezionale dell'ente locale consorziato, bensì sia l'adempimento di un obbligo imposto dalla legge per il <<coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica>>"

....La norma contenuta nella finanziaria fa espressamente salvi <<i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto>>.

Dunque, poiché il legislatore ha previsto una ipotesi di scioglimento ex legge dei consorzi di funzioni, la norma medesima stabilisce a priori il criterio per individuare il soggetto giuridico che subentra nei rapporti giuridici esistenti in capo all'ente pubblico territoriale, di tipo consortile, che deve essere posto in liquidazione dal comune che vi partecipa.

.... Alla luce di tale premessa, va risolto il quesito in ordine a quale criterio devono adottare i comuni che ex legge hanno sciolto un consorzio di funzioni e, dopo tale avvenimento, devono confrontare il volume della spesa per il personale riferito ad annualità diverse (in particolare, l'anno precedente allo scioglimento del consorzio, se si tratta di ente locale che soggiace al patto di stabilità interno, o il 2004 se si tratta di ente comunale con popolazione inferiore ai cinque mila abitanti).

.....Nell'istanza di parere si fa riferimento agli <<incrementi di spesa che, inevitabilmente, ricadranno su tutti gli enti a causa dell'assorbimento del personale ora in servizio al Consorzio Parco delle Brughiere, nel momento in cui si dovesse procedere con lo scioglimento del consorzio e la sua trasformazione in convenzione>>.

In realtà, questa Sezione osserva che a rigore, anche prima dello scioglimento del consorzio, ciascun ente locale consorziato, ai fini del calcolo della propria spesa del personale, avrebbe dovuto tener conto *pro quota* del personale alle dipendenze del consorzio.

....In quest'ottica, la disciplina vincolistica in materia di personale non può non essere intesa come riferibile non soltanto all'Ente stesso, ma anche a tutte le forme di cooperazione interlocale oltre che di esternalizzazione in senso stretto, le quali,

altrimenti, potrebbero costituire strumenti di elusione dei vincoli di legge, con conseguente necessità del consolidamento delle spese di personale.

In sostanza, con le recenti modifiche legislative apportate al sistema della finanza pubblica locale dalle Leggi n. 244/2007 e 133/2008, si è modificata la base di calcolo delle spese per il personale sostenute dall'Ente locale, in virtù di una tendenza omnicomprensiva dei vari plessi ed organizzazioni in cui si articola la Pubblica Amministrazione>> (in questi termini, si veda la Rel. sulle Esternalizzazione all. Delib. Lombardia n. 1088 dell'11.12.2009, che richiama le delibere Corte dei conti, Sez. controllo Lombardia, 24 febbraio 2009, n. 41 e 29 giugno 2009, n. 384).

Ad ogni modo, qualora l'ente locale istante non avesse già tenuto conto *pro quota* del personale alle dipendenze del consorzio nel calcolo della spesa per il personale degli anni precedenti, il criterio da seguire è quello di ricondurre ad omogeneità le due grandezze da comparare, in quanto <<occorre che le due basi siano omogenee e quindi il confronto deve essere fatto dopo aver provveduto alla riclassificazione delle voci, secondo criteri di omogeneità che possano consentire di verificare se si è in presenza di una politica di contenimento ovvero di espansione>>.

Alla luce di tale parere nonché di altri di pari contenuto (vedi ad esempio Emilia Romagna n. 12/2009) per quanto concerne la verifica del rispetto della spesa di personale occorre prima determinare le singole *pro quota del personale* alle dipendenze del consorzio *referita agli anni precedenti per integrare, con questo dato, il calcolo della spesa di ogni singolo comune per il personale degli anni precedenti*. Dopo aver provveduto alla riclassificazione delle voci, secondo criteri di omogeneità, sarà possibile verificare se si è in presenza di una "politica di contenimento ovvero di espansione" della spesa di personale.

Precisato pertanto che con il trasferimento dei dipendenti del Consorzio a questa Unione dei Comuni si provvederà comunque a rispettare il limite della spesa di personale in quanto i Comuni di fatto hanno trasferito le loro "quote" all'Unione dei Comuni

Visto che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8 del 02/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, si è approvato quanto segue:

*"1. di prendere atto che si sono verificati i presupposti di fatto e di diritto voluti dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 191/2009, in premessa citato, e quindi di che con decorrenza dal 31 dicembre 2014 il Consorzio Intercomunale del Montefeltro sarà sciolto e soppresso;*

*2. Di prendere atto del trasferimento del patrimonio immobiliare relativo al complesso scolastico di Ca' Lanciarino dal Consorzio Intercomunale Montefeltro in favore dei quattro Comuni soci in quote uguali (pari al 25% ciascuno) e indivise;*

*3. di esprimere parere favorevole e quindi approvare, a seguito della soppressione di cui al precedente punto 1, il trasferimento delle funzioni del Consorzio a questa Unione dei Comuni come disciplinato attraverso la convenzione allegata al presente atto che definisce i rapporti giuridici ed economici fra la Unione dei Comuni ed i quattro Comuni soci del consorzio la quale contiene i seguenti criteri:*

- *trasferimento degli immobili del consorzio in proprietà uguale e indivisa ai quattro Comuni soci;*
- *concessione degli immobili mediante comodato d'uso all'Unione dei Comuni;*
- *l'unione provvederà alla gestione e manutenzione del plesso scolastico di Ca' Lanciarino e alla gestione dei vari servizi attualmente assicurati dal Consorzio; I comuni riconoscono all'Unione le spese relative ai dipendenti a tempo indeterminato trasferiti nonché una compartecipazione alle spese di gestione dei*

*servizi dell'ex Consorzio relativamente alle spese di funzionamento degli uffici e degli organi addetti alla gestione con una somma pari a € 61.000,00 (quota parte spese personale a tempo indeterminato da trasferire all'Unione dei Comuni, affitto locali, spese telefoniche, spese segreteria e contabilità, ecc) da rivalutarsi dopo il secondo anno sulla base dell'indice Istat. Per la copertura di tali spese i Comuni riconoscono al Consorzio una compartecipazione che verrà calcolata sulla base degli alunni frequentanti di ogni Comune con la specifica che per il Comune di Urbino saranno presi in considerazione solo gli alunni delle scuole medie*

- *i quattro Comuni riconosceranno all'Unione dei Comuni, dietro specifica rendicontazione, le spese di gestione e manutenzione del plesso scolastico di Ca' Lanciarino e dei vari servizi attualmente assicurati dal Consorzio contribuendo sulla base degli utenti di ogni singolo Comune ed al netto di qualsiasi entrata derivante dallo svolgimento degli stessi servizi con la specifica che per il Comune di Urbino saranno presi in considerazione solo gli alunni delle scuole medie. Per quanto concerne il solo servizio di trasporto scolastico le spese verranno ripartite ponendo a carico dei comuni di Auditore e Urbino il 40% delle stesse mentre il restante 20% verrà ripartito in parti uguali fra il comune di Tavoleto e Montecalvo in Foglia.*
- *La Convenzione dovrà avere una durata minima di anni 2 (due);*
- *L'Unione dei Comuni dovrà garantire per gli alunni delle scuole del Comune di Urbino anche i servizi complementari quali mensa scolastica e trasporto scolastico;*
- *Previsione di un limite massimo di Euro 25.000,00 annuali per la quota complessiva da attribuire al Comune di Urbino; “*

Visto inoltre che con lo stesso atto n. 8/2014 si dava atto che attraverso la ridefinizione della spesa storica del personale dei Comuni soci l'Unione dei Comuni a seguito del trasferimento dei dipendenti del Consorzio riuscirà comunque a rispettare il limite relativo alla verifica del rispetto della spesa complessiva di personale;

Visto che in data 27 marzo 2015 è stato sottoscritto con le RSU aziendali un apposito accordo inerente il trasferimento dei dipendenti a tempo indeterminato dal Consorzio Intercomunale a questa Unione dei Comuni con decorrenza dal 01 aprile 2015;

Rilevato che con deliberazione di questa Giunta Esecutiva n. 3 del 24 marzo 2015 si è approvata la prima dotazione organica dell'Unione la quale prevede esattamente i due posti a tempo indeterminato oggetto di trasferimento e più precisamente :

n. 1 categoria giuridica C1 ed economica C5 a tempo pieno e indeterminato sig.ra Dini Emanuela

n. 1 categoria giuridica C1 ed economica C5 a tempo parziale 15 ore settimanali e tempo indeterminato sig. Maggiotti Simone

Precisato che come specificato dai pareri delle Corti dei Conti riportate in premessa " *poiché il legislatore ha previsto una ipotesi di scioglimento ex legge dei consorzi di funzioni, la norma medesima stabilisce a priori il criterio per individuare il soggetto giuridico che subentra nei rapporti giuridici esistenti in capo all'ente pubblico territoriale, di tipo consortile, che deve essere posto in liquidazione dal comune che vi partecipa.*"

Rilevato che il passaggio degli stessi dipendenti a questa Unione dei Comuni deriva dalla convenzione di cui alla deliberazione del consiglio dell'Unione n. 8 del 02/12/2014 e quindi dal trasferimento da parte dei Comuni a questa Unione dell'obbligo scaturente dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 191/2009, che prescrive:

**“la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto”;**

Visto che la legge di stabilità per il 2015 al comma 450, al fine di favorire l’obbligo dell’associazionismo espressamente prevede che:

*2. Nei processi associativi previsti dall'art. 14 del DL 31 maggio 2010, n. 78 (gestione delle funzioni fondamentali in Unione o in convenzione, nei comuni sotto i 5000 abitanti), le spese di personale e i vincoli alle assunzioni sono considerati in maniera cumulata tra gli enti aderenti, fermo restando l'invarianza della spesa complessivamente considerata, secondo quanto disposto dall'attuale art. 32 del TUEL.*

Visto che quindi attraverso questo comma si attribuisce agli enti facenti parte dell'area vasta la possibilità di operare compensazioni di spesa fra di essi, dando vita di fatto ad un unico grande aggregato su cui valutare i limiti previsti dalla normativa vigente, e di fatto consentendo il superamento dei vincoli esistenti se bilanciati da corrispondenti spazi non utilizzati in altri comuni.

Visto che con deliberazione del consiglio dell’Unione n. 5 del 28/03/2015, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2015 dove sono espressamente individuati i capitoli inerenti la presente spesa e che la relativa copertura avviene attraverso specifico trasferimento da parte dei Comuni soci del Consorzio Intercomunale Montefeltro;

Visti i pareri inerenti la regolarità contabile e tecnica del presente atto espressi dal Segretario Generale dott. Cancellieri Michele in qualità di Responsabile Amministrativo e Contabile dell’Ente

## P R O P O N E

1 – di prendere atto e quindi approvare il trasferimento con decorrenza dal 01 aprile 2015 dei dipendenti del Consorzio Intercomunale Montefeltro a questa Unione dei Comuni e più precisamente:

n. 1 Istruttore Amministrativo categoria giuridica C1 ed economica C5 a tempo pieno e indeterminato sig.ra Dini Emanuela

n. 1 Istruttore Contabile categoria giuridica C1 ed economica C5 a tempo parziale 15 ore settimanali e tempo indeterminato sig. Maggiotti Simone

2 – Di dare atto che :

- come specificato dai pareri delle Corti dei Conti riportate in premessa " *poiché il legislatore ha previsto una ipotesi di scioglimento ex legge dei consorzi di funzioni, la norma medesima stabilisce a priori il criterio per individuare il soggetto giuridico che subentra nei rapporti giuridici esistenti in capo all’ente pubblico territoriale, di tipo consortile, che deve essere posto in liquidazione dal comune che vi partecipa.*"
- Come espressamente specificato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 8/2014 attraverso la ridefinizione della spesa storica del personale dei Comuni soci l’Unione dei Comuni a seguito del trasferimento dei dipendenti del Consorzio riesce comunque a rispettare il limite relativo alla verifica del rispetto della spesa

complessiva di personale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 comma 5° del Dlgs n. 267/2000;

- È stata sottoscritta in data odierna la convenzione approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8/2014 la quale prevede il trasferimento a questa Unione non solo del personale ma anche delle funzioni del Consorzio Intercomunale Montefeltro

3 – di autorizzare il Segretario Generale Dott. Cancellieri Michele a porre in essere i provvedimenti necessari all'attuazione del trasferimento dei dipendenti di cui al precedente punto 1 e di tutto quant'altro necessario a dare attuazione al presente provvedimento;

inoltre vista la necessità di provvedere al trasferimento dei dipendenti con decorrenza dal 01/04/2015

## P R O P O N E

Di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile

### **P A R E R I P R E V E N T I V I**

---

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto:

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Cancellieri Dr Michele)

Il Presidente dopo aver esposto l'argomento e terminata la discussione invita gli assessori alla votazione che da il seguente risultato:

VOTANTI 4  
FAVOREVOLI 4

## DELIBERA

1 – di prendere atto e quindi approvare il trasferimento con decorrenza dal 01 aprile 2015 dei dipendenti del Consorzio Intercomunale Montefeltro a questa Unione dei Comuni e più precisamente:

n. 1 Istruttore Amministrativo categoria giuridica C1 ed economica C5 a tempo pieno e indeterminato sig.ra Dini Emanuela

n. 1 Istruttore Contabile categoria giuridica C1 ed economica C5 a tempo parziale 15 ore settimanali e tempo indeterminato sig. Maggiotti Simone

2 – Di dare atto che :

- come specificato dai pareri delle Corti dei Conti riportate in premessa " *poiché il legislatore ha previsto una ipotesi di scioglimento ex legge dei consorzi di funzioni, la norma medesima stabilisce a priori il criterio per individuare il soggetto giuridico che subentra nei rapporti giuridici esistenti in capo all'ente pubblico territoriale, di tipo consortile, che deve essere posto in liquidazione dal comune che vi partecipa.*"

- Come espressamente specificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8/2014 attraverso la ridefinizione della spesa storica del personale dei Comuni soci l'Unione dei Comuni a seguito del trasferimento dei dipendenti del Consorzio riesce comunque a rispettare il limite relativo alla verifica del rispetto della spesa complessiva di personale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 comma 5° del Dlgs n. 267/2000;
- È stata sottoscritta in data odierna la convenzione approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8/2014 la quale prevede il trasferimento a questa Unione non solo del personale ma anche delle funzioni del Consorzio Intercomunale Montefeltro

3 – di autorizzare il Segretario Generale Dott. Cancellieri Michele a porre in essere i provvedimenti necessari all'attuazione del trasferimento dei dipendenti di cui al precedente punto 1 e di tutto quant'altro necessario a dare attuazione al presente provvedimento;

#### LA GIUNTA DELL'UNIONE

Inoltre vista la necessità di provvedere al trasferimento dei dipendenti con decorrenza dal 01/04/2015

Con votazione che da il seguente risultato:

VOTANTI	4
FAVOREVOLI	4

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NR. 5 DEL 31-03-15**

**OGGETTO:**

**PRESA D'ATTO STIPULA CONVENZIONE PER PASSAGGIO FUNZIONI DAL  
CONSORZIO INTERCOMUNALE ALL'UNIONE DEI COMUNI**

**UFFICIO RAGIONERIA**

**In ordine alla regolarità contabile di cui al T.U. Enti Locali D. Lgs. 263/2000, si esprime  
il seguente parere: Favorevole**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to CANCELLIERI DOTT.  
MICHELE)**

**Addì , 31-03-15**

**UFFICIO SEGRETERIA**

**Parere di regolarità tecnica**

**In ordine alla deliberazione in oggetto, si esprime il seguente parere:  
Favorevole**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to CANCELLIERI DOTT.  
MICHELE)**

**Addì , 31-03-15**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

<b>IL PRESIDENTE</b> F.to GRESTA NELLO	<b>IL SEGRETARIO DELL'UNIONE</b> F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE
---	--

---

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE**  
F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE

Dalla Residenza dell'Unione, li 03-04-2015

---

**E' copia conforme all'originale.**

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE**  
CANCELLIERI DOTT. MICHELE

**Dalla Residenza dell'Unione, li 03-04-2015**

---

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 03-04-2015 al 18-04-2015

Reg. n. , come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 14-04-2015;

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE**  
F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE

Dalla Residenza dell'Unione, li 19-04-2015